


Approvato

Pres. 11105121, red. 264



XVII LEGISLATURA ARS
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
ORDINE DEL GIORNO

(N.)

N. 544 *Iniziative volte all'istituzione delle zone franche montane.*
CLASS. REG. SIC.

Premesso che

la situazione di oggettiva difficoltà economica delle comunità montane della Sicilia ha indotto i 133 Sindaci che le rappresentano, di concerto con il comitato regionale promotore, unitamente alle organizzazioni regionali di categoria - datoriali e sindacali - e che aggregano Enti e amministratori degli EELL, a promuovere e sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi regionali di fiscalità di sviluppo quale misura di politica economica adottabile dal Parlamento siciliano per il rilancio delle zone interne dell'isola e così contrastare il lento processo di spopolamento che perdura da tempo;

nella seduta n° 162 del 17 dicembre 2019, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato le "Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia", quale legge voto da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, al Parlamento della Repubblica;

la Legge è stata annunciata al Senato nella seduta n° 189 dell'11 febbraio 2020 (Atto Senato n° 1078) e il 6 maggio 2020 è stata assegnata alla Commissione Finanze e Tesoro in sede redigente e, per i rispettivi pareri alle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali;

nella seduta del 16 marzo 2021 la Commissione bilancio del Senato ha richiesto alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria indicata dall'ARS nell'articolo 6 e sugli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze e Tesoro.

Rilevato che

nelle schede istruttorie, raccolte dalla Commissione Finanze e Tesoro, si evidenzia che:

- a) l'articolo 44 secondo comma, della Costituzione, che così recita: "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane";
- b) l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia costituzionale della Sicilia;
- c) l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ritenuto che

a sostegno dell'iter parlamentare i Sindaci dei Comuni siciliani interessati dal provvedimento legislativo (133 rappresentanti una popolazione di circa 500 mila abitanti), coordinati dal comitato regionale promotore, hanno avviato fin dall'inizio una serrata campagna di mobilitazione e di impegno presso il Parlamento nazionale che è culminata, infine, con la manifestazione svoltasi il 6 maggio scorso in Piazza di Monte Citorio durante la quale sono stati incontrati tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, oltre il Ministro della Coesione Territoriale e degli Affari Regionali, i vertici di Camera e Senato e il Presidente della VI Commissione Finanze del Senato;

i rappresentanti del Governo nazionale hanno assicurato la convinta condivisione della iniziativa legislativa della Regione Siciliana.

Visto che

i rappresentanti delle Istituzioni nazionali hanno manifestato interesse a procedere, con le modalità previste nello Statuto della Regione Siciliana, ad una riconsiderazione dei rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato e la Regione Siciliana;

in particolare i rappresentanti del Governo nazionale hanno preso atto della proposta per la copertura finanziaria della Legge istitutiva delle Zone Franche Montane dell'importo di un cespite tributario attinente alle imposte indirette, avanzata dal Comitato promotore per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia e dai Sindaci interessati alla norma;

il tributo indiretto, in via prioritaria, è l'Iva all'importazione, tra quelli previsti nello Statuto siciliano ma ancora non riconosciuti nella disponibilità della Regione Siciliana;

la legge intende supplire alla carenza d'interventi prevista nel PNRR (M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne) che non prospetta le zone franche montane.

Considerato che

destinando l'Iva all'importazione alla fiscalità di sviluppo delle Terre alte di Sicilia (indicate all'articolo 1 delle disposizioni approvate il 17 dicembre 2019) la legge sulle zone franche montane si può ritenere immediatamente applicabile in quanto non impegna risorse finanziarie già destinate dalla Regione Siciliana che viceversa dovrebbe distrarle da altri investimenti;

in tal modo si assicura la certezza alla copertura finanziaria;

la norma di politica economica è da considerarsi come un'agevolazione prima psicologica e poi fiscale e previdenziale, per il mantenimento del diritto di residenza, della voglia di rischiare in un'attività d'impresa e per attrarre i tanti che in Sicilia trovano la migliore piattaforma per l'offerta di prodotti e servizi nel bacino del mediterraneo,







~~S'IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA~~
~~E PER ESSO~~

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affinché la Commissione Paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura finanziaria a sostegno delle disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane, anche destinando, in via prioritaria, a quest'ultime le risorse provenienti dal gettito dell'iva all'importazione.

Comune di Mineo - Prot. N. 0000493 del 12-01-2022 in arrivo

FIRMATARI

(CALDERONE FI) 
(ARICO D.B) 
(DEI CARO) 
(LUPO) 
(TAMARCO) 
ATTIVA
SICILIA
(CATALFARO) 
LEGA
(LO CURTO) 
VDC
(CANNATA FDI) 
(LENTINI) Popolari e Autonomisti
(LACCOTOLA) I V

V. RESOCONTO STENOGRAFICO
SEBOTE NN. 264 DELL'11/05/2021 E
265 DEL 12/05/2021.



Comune di Mineo - Prot. N. 0001205 del 21-01-2022 in partenza

ALLEGATO A

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE N. 641

APPROVATO IL 17 DICEMBRE 2019

Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 della Statuta, recante "Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia"

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posta ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti, e costituenti nuclei storici dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2.

Territori montani

1. L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Caratteristiche dei benefici

1. Caratteristiche dei benefici

e) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi tre periodi di imposta per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

e) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino all'anno 2025 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendenti per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 50 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

Art. 4.
Aliquota IVA

1. Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento.

Art. 5.
Beneficiari

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente all'1 gennaio 2020.
2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendano trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.
3. Le attività devono essere ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare.

Art. 6.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 641 - *Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Ragusa, Canezaro, Foti, Carfo, Balba, Cannata, Gallo, Gennuso, Martino, Rizzotto, Savarino, Zafarana, Zinelli, Calderone, Catalano, Arico, Lo Curto, Genovese, Pullara e Cappello l'11 novembre 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (IID) l'11 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 109 del 19 novembre 2019, n. 111 del 26 novembre 2019, n. 113 del 4 dicembre 2019.

Invitato in Commissione 'Bilancio' il 26 novembre 2019.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' nella seduta n. 164 del 3 dicembre 2019.

Battito per l'Aula nella seduta n. 113 del 4 dicembre 2019.

Redattore: onorevole Carnata

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 159 del 10 dicembre 2019 e n. 162 del 17 dicembre 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 162 del 17 dicembre 2019.



SENATO DELLA REPUBBLICA

Al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro

Prot. n. ebU1105/2021/LDA

Pescara, 22 novembre 2021

Riservata



Ill.mo
On. Nello Musumeci
Presidente Regione Sicilia
segreteria.presidente@regione.sicilia.it

e, per conoscenza documentale all'

Ill.mo
Sen. Emiliano Fenu
Membro della 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
emiliano.fenu@senato.it

e, per conoscenza documentale all'

Ill.mo
Sen. Stanislao Di Piazza
Membro della 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
stanislao.dipiazza@senato.it

e, per conoscenza documentale all'

Ill.mo
Cons. Renato Bruschi
Direttore della 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
renato.bruschi@senato.it

e, per opportunità conoscitiva all'

Ill.mo
Dott. Vincenzo Lapunzina
Coordinatore regionale Comitato ZFM
vincenzo.lapunzina@gmail.com

Gentile Presidente,

facendo seguito ai nostri colloqui e alla nostra leale collaborazione istituzionale, mi torna gradito evidenziare che il dossier sulle Zone Franche Montane si è costruito, grazie al Vostro intuito, su alcuni punti indiscutibili di certezza.

Uno: le terre alte di Sicilia hanno bisogno di uno strumento differenziato di promozione economica e amministrativa.



Due: la Regione Sicilia ha realizzato compiutamente la propria parte, nel mettere in campo una proposta matura di assetto normativo che renda possibile le citate convenienze.

Tre: la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, idoneamente compulsata dalla Regione Sicilia e dalle espressioni più attive dei mondi vitali della Sicilia, ha saputo determinare una idonea presa di coscienza ed una necessaria consapevolezza quanto alla dimensione di priorità, a proposito dell'attività istruttoria.

Quattro: la legittimità dell'intero itinerario normativo è stata facilitata da un nutrito dossier di studi messo in campo dalla stessa Regione Sicilia.

Cinque: il fascicolo normativo realizzato dalla Regione Sicilia precisa come la legittimazione del Parlamento coincide con un approvvigionamento finanziario della più volte richiamata proposta legislativa, alla condizione che il medesimo approvvigionamento sia non statale, ma regionalista, come è stato assestato dalla giurisdizione europea con sentenza della Corte di Giustizia Europea - n. C-88/03 del 6 settembre 2006.

Per evitare che a questo punto del complesso cammino, si invalidi il meritorio cantiere, partito dalla Sicilia, per la Sicilia, con una vera e propria capacità di liberazione dopo tanti decenni, consiglio di riflettere sul fatto che la copertura finanziaria debba avere esattamente le caratteristiche richiamate dalla sentenza della giurisdizione europea, poiché nello stato attuale della procedura, vuol dire accettare l'impianto che si è delineato nei rapporti tra Regione Sicilia e MEF, all'interno del quadro dell'accordo Stato-Regione.

In attesa di leggerLa, Le auguro il miglior lavoro possibile e La saluto con stima e cordialità.



Sen. Luciano D'Alfonso

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze e tesoro
Il Presidente

Roma, 10 novembre 2021

Prot. 495/6^a



On. Nello MUSUMECI
Presidente della Regione
Siciliana

e p.c. On. Daniele FRANCO
Ministro dell'economia e
delle finanze

Onorevole Presidente,

facendo seguito ai nostri colloqui e alla corrispondenza intercorsa e dandole conto dei lavori della Commissione Finanze e tesoro del Senato in merito al disegno di legge n. 1708, di iniziativa del Consiglio della Regione Siciliana, troviamo utile al lavoro comune precisare quanto segue:

- 1) L'istruttoria presso il Ministero dell'economia e delle finanze sul contenuto e sugli oneri finanziari del citato disegno di legge va conclusa con una comunicazione da parte degli organi di governo della Regione Siciliana, che accetti la formulazione che gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno delineato, interpretando le aspettative dell'organo parlamentare e del rappresentante del Governo delegato a seguire la materia. Una formulazione, quella proposta dalla Ragioneria, che per la copertura degli oneri del disegno di legge sulle zone economiche montane si fonda sulle risorse preordinate dell'accordo Stato-Regione.
- 2) Conosciamo bene il punto di vista dialettico che si è creato nel dibattito politico siciliano e nel confronto Regione Sicilia-MEF. L'obiettivo che ci permettiamo di suggerire è di far decollare celermente la norma e la successiva esperienza

1

amministrativa e attuativa, poiché per gli anni successivi siamo sicuri che prevarrà la riuscita delle esperienze animate dalle zone economiche montane, in grado di facilitare nel tempo l'individuazione e la destinazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie.


3) Persistendo una dialettica divisiva sulle risorse finanziarie da destinare alle zone montane, si rischia di restringere i margini di manovra della Ragioneria prima e della Commissione Bilancio del Senato poi, non risultando possibile la valutazione positiva in costanza di relazione tecnica non convergente, come richiesto allo stato attuale dalla procedura parlamentare.


4) Ci farebbe piacere programmare un confronto su tale argomento a quattro voci, in maniera da superare definitivamente le incertezze che l'iniziativa di legge non merita certamente.

Ti ringraziamo per quello che fai per la tua Regione e per l'Italia e speriamo di poterti incontrare presto.

Con i migliori saluti.

Emiliano Fenu


Stanislao Di Piazza


Luciano D'Alfonso


Verifica effettuata in data 21/01/2022 12:51:16 UTC

File verificato: C:\Users\ADMIN\Downloads\2022 01 21 all. 3 GM 2 disposizioni.pdf (1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : Rosso Luca
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 21/01/2022 12:51:16 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 21/01/2022
online: 12:00:38 UTC

Dati del certificato del firmatario **Rosso Luca** :

Nome, Cognome: Rosso Luca
Numero identificativo: 20316874
Data di scadenza: 27/08/2022 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica

